

Milano, 30 giugno 2021

**Accordo per la ricognizione degli istituti applicabili al personale che  
svolge la prestazione lavorativa in modalità agile**

La Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica,

le Organizzazioni sindacali e la R.S.U.,

FP CGIL

CSA

CISL FP

RSU

UIL FPL

**VISTE:**

- la Preintesa per la ricognizione degli istituti applicabili al personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile sottoscritta in data 30.03.2021;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 729 del 25.06.2021 recante "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di ricognizione degli istituti applicabili alla prestazione lavorativa in modalità agile"

sottoscrivono, per adesione, l'Accordo di seguito riportato.

**Accordo per la ricognizione degli istituti applicabili al personale che  
svolge la prestazione lavorativa in modalità agile**

Richiamato qui integralmente il verbale sulle Linee Organizzative del Lavoro Agile sottoscritto in data 30.03.2021;

Richiamati:

- la disciplina di riferimento in materia di lavoro agile
- il C.C.N.L. 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali
- il Contratto Integrativo Parte Economica del personale del Comune di Milano sottoscritto in data 27.02.2020

Le Delegazioni, nelle more della regolamentazione sui temi del lavoro agile in sede di contrattazione collettiva come prevista nel Patto per l'Innovazione del Lavoro Pubblico e la coesione sociale firmato dal Presidente del Consiglio, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Parti Sociali il 10.03.2021, a seguito della ricognizione degli istituti applicabili alla prestazione lavorativa resa in modalità agile con il presente accordo sottoscrivono, per adesione, l'allegata disciplina.

La Presidente della Delegazione di Parte Pubblica  
Dott.ssa Carmela Francesca

La Delegazione di Parte Sindacale  
FP CGIL  
CISL FP  
UIL FPL  
CSA  
RSU

DISCIPLINA DI ALCUNI ISTITUTI RIMESSI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

PARTE PRIMA

ISTITUTI RIMESSI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ART. 1 – INDENNITA’

1. L’indennità condizioni di lavoro è riconosciuta ogni qualvolta nel corso della prestazione resa in modalità “agile” siano riscontrabili i fattori di esposizione definiti nell’art. 13 del Contratto Integrativo 27.2.2020, quali elementi necessari ai fini del suo riconoscimento. L’indennità spetta secondo le modalità definite nel richiamato art. 13.
2. Non è compatibile il riconoscimento dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 17 del Contratto Integrativo 27.2.2020 nelle giornate in cui la prestazione viene svolta in modalità agile.
3. L’indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione, di cui, rispettivamente agli artt. 15 e 18, comma 4, punti 1) e 2) del Contratto Integrativo 27.2.2020, sono regolarmente riconosciute nelle giornate di prestazione lavorativa in modalità agile.

ART. 2 – PERFORMANCE

1. La prestazione in lavoro agile concorre a tutti gli effetti al raggiungimento dei livelli di performance organizzativa ed individuale che rimane pertanto disciplinata dal Sistema di Misurazione della Performance vigente nel tempo e da quanto previsto al Capo III e Capo IV del Contratto Integrativo 27.2.2020.

PARTE SECONDA

ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E PRESTAZIONE IN  
MODALITA’ AGILE

ART. 3 – CONNESSIONI FRA ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  
NAZIONALE E LA PRESTAZIONE IN MODALITA’AGILE

1. L’indennità di reperibilità, come integrata dall’art. 14 del Contratto Integrativo 27.2.2020, nelle giornate in cui la prestazione è resa in modalità agile, sarà riconosciuta nel caso di prestazione lavorativa richiesta nella fascia di disconnessione prevista al punto 8 delle Linee Organizzative sul Lavoro agile soprarichiamato.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile non è compatibile con il lavoro straordinario. Eccezionalmente, nelle giornate di prestazione agile ad opera del Direttore competente potrà essere autorizzata una prestazione di lavoro straordinario, qualora sia riscontrabile la necessità di proseguire la prestazione oltre la fascia di lavoro tra le 7.00 e le 21.00, una volta assolto il proprio debito orario come definito nelle linee organizzative art. 8 comma 2 (la giornata lavorativa è ordinariamente articolata in h. 7.12, salvo l’orario giornaliero diverso per particolari profili professionali -es personale educativo/docente – o in presenza di orari giornalieri diversi stabiliti dalla contrattazione collettiva e integrativa).

3. Eventuali prestazioni in modalità agile rese, per improrogabili esigenze di servizio, nelle giornate di riposo settimanale sarà riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 24 del c.c.n.l. 14.9.2000.
4. Ove il servizio cui è assegnato il lavoratore agile sia svolto in presenza in regime di turnazione e la prestazione in modalità agile, per effetto dell'accordo individuale stipulato dal lavoratore e dal proprio Responsabile, debba rendersi in forma rigida per l'erogazione dei servizi agli utenti e ciò comporti una articolazione oraria avvicendata al mattino e al pomeriggio, al lavoratore viene riconosciuta l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 23 del c.c.n.l. 21.5.2018.
5. Tutte le indennità e gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale correlati alla funzione e alla posizione sono riconosciuti durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile.
6. Le assenze, i riposi e i permessi che la normativa e la contrattazione collettiva nazionale consentono di fruire ad ore possono essere utilizzati nella prestazione in modalità agile, durante la fascia oraria di compresenza.
7. Ai rappresentanti sindacali delle OO.SS. e RSU viene riconosciuta nella giornata di lavoro agile la fruizione di permessi sindacali orari. Al personale in lavoro agile sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione ad ore alle assemblee durante l'orario di lavoro come disciplinato dall'articolo 56 CCNL 14.9.2000. La comunicazione relativa alla partecipazione deve essere trasmessa dal/dalla dipendente alle Unità Funzioni Trasversali.